

Responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. e concorso dei fattori naturali nella causazione del danno

Posto che è configurabile la responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale (essendo nella custodia dell'amministrazione; sul punto Cass. 526/1987), per ciò che concerne il concorso dei fattori naturali nella [causazione del danno](#), va confermato (in linea con ribadito da Cass. 30521/2019) che:

- *in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio" (Cass. 15991/2011; anche 8995/2015, 2335/2001 e 5924/1995);*
- *affinchè un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (tra le altre Cass. 26545/2014; 18877/2015; 5877/2016; 18856/2017 e 2482/2018), mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (Cass. 25837/2017).*

Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 5267/1991, richiamata anche da Cass. 26545/2014 e 2482/2018). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da "identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale"". Ciò significa che, "al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., "la distinzione

tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Cass. 522/1987). "In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati [scientifici](#) di stampo [statistico](#) (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia" (Cass. 2482/2018).

NDR: per praticità di lettura, i numerosi riferimenti giurisprudenziali di legittimità sono stati inseriti nel corpo della massima (in cui si è scelto di lasciare per esteso i passaggi giurisprudenziali richiamati) e non in nota.

Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2023

...omissis...

Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità

Sul fatto Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. Per quanto concerne la responsabilità da danni causati da alberi cimiteriali, si richiama Cassazione civile sez. III, 21/01/1987, n. 526: Poiché la discrezionalità della pubblica amministrazione, nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali, è delimitata dal principio *neminem laedere*, è configurabile la responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio, presunto dall'art. 2051 c.c., segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale presunta responsabilità della p.a. trova limite soltanto con riguardo ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini (demanio marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade, strade ferrate), quando cioè l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto al privato, proprietario di una cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero esistente nei pressi, il diritto, nei confronti del comune - cui appartiene il bene demaniale " cimitero " con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti - al risarcimento del danno).

Per ciò che concerne il concorso dei fattori naturali nella causazione del danno, si riportano i principi statuiti da Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30521:

- "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa,

con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio" (Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 06/05/2015, n. 8995; 16/02/2001, n. 2335; 27/05/1995, n. 5924);

- affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (tra le altre, Cass.

21/01/1987, n. 522; 11/05/1991, n. 5267; 22/05/1998, n. 5133; 26/01/1999, n. 674;

09/03/2010, n. 5658; 17/12/2014, n. 26545; 24/09/2015, n. 18877; 24/03/2016, n. 5877;

28/07/2017, n. 18856; 01/02/2018, n. 2482), mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. Cass. n. 25837 del 2017).

Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. n. 5267 del 1991, richiamata anche da Cass. n. 26545 del 2014 e da Cass. n. 2482 del 2018). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da "identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale"".

Ciò significa che, come pure è stato condivisibilmente rimarcato, "al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., "la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Cass. n. 522 del 1987, cit.).

"In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia" (Cass. n. 2482 del 2018, cit.).

Ricostruzione del fatto e responsabilità.

Prove documentali.

Parte attrice deduce di essere concessionaria della tomba che assume esser stata danneggiata da un albero, producendo, in merito, l'allegato n. 1 alla citazione.

La titolarità della concessione non è contestata da parte convenuta, che, anzi, a pagina 3 della comparsa di risposta, dichiara: "la domanda attorea risulta compiutamente dedotta producendo in atti l'atto di concessione e subentro nella posizione del concessionario originario".

Parte attrice, inoltre, allega foto dei danni riportati dalla tomba.

Roma Capitale non produce documentazione a sostegno della richiesta di rigetto della domanda.

Prove orali.

Dalle tabelle che seguono risultano: *omissis*

Ne deriva che il danno non può essersi prodotto "a causa di eventi meteorologici eccezionali ed imprevedibili che interessavano la città di Ro. nei giorni 29 e 30 ottobre 2018", ossia in data antecedente al 18/11/2018, come dedotto dalla terza chiamata AMA, dovendosi peraltro osservare che la documentazione prodotta da quest'ultima non sarebbe comunque idonea a supportare l'eccezionalità degli eventi in conformità dei riportati principi sanciti da Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30521.

La consulenza tecnica di ufficio Dalla consulenza tecnica di ufficio risulta:

In data 13.10.2022, ho effettuato un sopralluogo presso i luoghi oggetto di causa, siti *omissis*, ed ho preso visione della tomba Ma. - D'Am. (riquadro 53, numero 22, fila 97), così come indicati dalla parte attrice. Durante il predetto sopralluogo, ho accertato che molte porzioni della tomba oggetto di causa erano danneggiate e disposte a terra e che, vicino alla tomba medesima, era presente un pino tagliato nella sua parte inferiore (allegato H, da foto 1 a foto 18) [...]

il costo, stimato dalla scrivente come sopraddetto, per l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei danni accertati dalla scrivente medesima sulla tomba oggetto di causa nonché per il ripristino del dedotto status quo ante della tomba medesima ammonta complessivamente ad € 6.600,00 oltre iva al 22%.

Si evidenzia che, essendo la tomba oggetto di causa sita nel Cimitero *omissis* ed essendo lo stesso patrimonio vincolato dalla Soprintendenza ai Be. Ambientali e Architettonici del Comune di Roma, è necessario affidare ad un professionista abilitato l'esecuzione delle pratiche necessarie al fine di ottenere i permessi, da parte degli organi competenti, per la realizzazione dei lavori suddetti.

Il compenso del predetto professionista tecnico con tutti gli oneri annessi e connessi ammonta complessivamente ad € 2.500, 00 oltre iva al 22%.

Dalle risultanze degli accertamenti effettuati durante il sopralluogo eseguito dalla sottoscritta (esame dei danni accertati sulla tomba oggetto di causa, esame della posizione della tomba oggetto di causa medesima, esame della posizione dell'albero dal quale risulta, dagli atti di causa, si sia staccata una branca, ecc.) in riscontro con i documenti e con gli atti di causa, si deduce che i danni accertati dalla scrivente sulla tomba oggetto di causa nonché rappresentati nell'immagini fotografiche prodotte agli atti di causa sono compatibili con la caduta di una branca di un albero sulla tomba stessa, così come risultante dagli atti di causa [...]

Il C.T.P. della chiamata in causa X Servizi S.r.l. e il C.T.P. della chiamata in causa Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana nelle proprie rispettive osservazioni alla Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dalla sottoscritta, concordano sull'importo afferente il costo di € 6.600, stimato dalla scrivente, per l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei danni accertati dalla scrivente medesima sulla tomba oggetto di causa ma non concordano sull'importo afferente il compenso del professionista tecnico, stimato dalla scrivente medesima in € 2.500.

In relazione a quanto riportato dal C.T.P. della chiamata in causa X Servizi S.r.l. e dal C.T.P. della chiamata in causa Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana nelle proprie rispettive osservazioni, la sottoscritta evidenzia all'Ill.mo Sig. Giudice che l'importo stimato dalla scrivente sul quale i predetti C.C.T.T.P.P. non concordano afferisce al compenso del predetto professionista tecnico nonché a tutti gli oneri annessi e connessi.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice, eccezion fatta per il danno costituito dal compenso da corrispondersi per il professionista, con i relativi oneri, che dovrà seguire i lavori di riparazione della tomba, atteso che il CTU non ha descritto il procedimento con cui lo ha calcolato, neppure in sede di replica alle osservazioni sul punto dei CTP delle terze chiamate X Servizi e Le Assicurazioni di Roma.

Occorre pure osservare, d'altro canto, che neppure questi ultimi hanno chiarito il procedimento di calcolo del diverso costo da essi indicato.

Dalle osservazioni degli stessi, infatti, risulta soltanto: *omissis*.

Per quanto concerne il danno costituito dal compenso da corrispondersi al professionista, oneri compresi, si ritiene quindi ragionevole liquidare equitativamente il danno in questione in una misura di poco superiore a quella intermedia tra quelle individuate dai suindicati soggetti, ossia € 1.800; somma da intendersi, però, come onnicomprensiva, anche in considerazione del fatto che non è certo che il professionista scelto sarà soggetto ad I.V.A. Con riferimento, invece, al danno materiale, pari a € 6.600, oltre I.V.A., non contestato dai suindicati CTP, si ritiene di liquidarlo sin d'ora nella somma comprensiva di I.V.A. al 22% e, quindi, nella misura di € 8.052, data dalla somma di € 6.600 e di € 1.452.

Il complessivo danno materiale è, quindi, di € 9.852,00.

Prova del fatto allegato e responsabilità

Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno-evento.

Am. della responsabilità e del risarcimento L'affermazione della responsabilità di cui sopra comporta la condanna della convenuta costituita al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:

a) nel danno patrimoniale;

b) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro.

Danno patrimoniale Il danno patrimoniale, come sopra determinato, è pari a € 9.852,00.

Danno da lucro cessante (maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)

Oltre alla rivalutazione del credito, implicita nella valutazione del CTU, essendo stato calcolato il danno ai valori correnti, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare *omissis*.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda *omissis*; dichiara la responsabilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa; condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di RO. FI., per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 10.459,93, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di RO. FI., al pagamento delle spese di giudizio alla parte attrice, che liquida: per spese, in € 1.204,58 per la c.t.u., oltre accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e in concreto pagati sulle spese per la c.t.u. medesima, oltre a € 237 per rimborso del contributo unificato ed € 27 per rimborso della marca da bollo; € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché CPA ed IVA sugli onorari aumentati delle spese generali, calcolando gli onorari come da prospetto che segue: *omissis*: € 5.077,00; compensa le spese *omissis*. Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.